

Articolo 1, commi 495-497
*(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori
socialmente utili o in attività di pubblica utilità)*

I commi 495-497 - introdotti dal Senato - modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

Le modifiche rispetto alla disciplina finora vigente - posta, con riferimento al triennio 2019-2021, dall'articolo 1, commi da 446 a 449, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni - *sembrano concernere, almeno in base alla formulazione letterale, le sole pubbliche amministrazioni utilizzatrici dei soggetti summenzionati, mentre il comma 448 del suddetto articolo 1 della [L. n. 145](#) fa riferimento anche alle altre pubbliche amministrazioni.*

In particolare, in base alle modifiche:

- si consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) (risorse stanziato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni) e si prevede un incremento di queste ultime, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui. Si dispone altresì che, ai fini dell'utilizzo in esame, le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2020. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
- si sopprime la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovranumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.

Resta fermo che:

- le assunzioni in oggetto sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;
- le disposizioni in esame concernono i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera *a*), dell'articolo 1 della [L. n. 145](#)).

Sembrerebbe opportuno chiarire se resti fermo che le norme in oggetto concernano il solo triennio 2019-2021. Si rileva altresì che i summenzionati termini temporali relativi alla procedura di riparto delle risorse sono posti con riferimento al solo anno 2020.